

per le molte notizie che se ne ricavano particolarmente sulla costituzione e sugli ordinamenti della *Civitas Taurini* nel sec. XIV, incompiutamente noti per la perdita dei più vecchi Statuti di Torino, contenuti nel cosiddetto Libro rosso del Comune (4).



Premetto alcune notizie sull'ordinamento amministrativo del Comune tratte dallo studio dei primi *Ordinati* e specialmente degli undici volumi anteriori al 1350 (5). La *civitas Taurini* è retta a nome del principe d'Acaia da un vicario e da un giudice, nominati da esso e che costituiscono le più alte autorità del Comune. Il vicario e il giudice eleggevano i *clavari*, ch'erano quattro, due scelti tra i nobili e due tra il popolo (6). I *clavari* avevano in origine provveduto all'elezione del *consilium majoris credencie*, ch'era costituito da sessanta *credendarii* o consiglieri, nominati a vita, che venendo a morte o cessando per dimissioni o per indegnità venivano sostituiti dal consiglio stesso (7). Questo *consilium majoris credencie*, ch'era convocato e presieduto dal giudice o dal vicario costituiva il massimo organo deliberativo e consultivo del Comune, accanto al cosiddetto *consilium privatum*, ch'era formato da venti *credendarii* e che veniva riunito nello stesso modo e aveva funzioni perfettamente analoghe. Ignoriamo quale fosse il modo di elezione del *consilium privatum*, nè appare chiaro dagli *Ordinati* se vi fosse tra esso e il *consilium majoris credencie* una precisa divisione di competenza; nè ci consta secondo quali norme esso veniva convocato (8). Entrambi i consigli hanno poteri deliberativi. Il *consilium majoris credencie* delibera tutti i provvedimenti di carattere finanziario ed amministrativo che riguardano il Comune e provvede, tra l'altro, alla nomina del *massarius*. Questo ufficiale svolge un'attività di importanza fondamentale, in quanto che ad esso è affidata tutta la gestione delle entrate e delle uscite del Comune, coll'incarico di salvaguardarne il patrimonio e dare esatto conto di tutte le somme che avesse ricevute o spese in occasione del suo ufficio (9). I rendiconti del massaro erano dati ai *rationatores comunis*, che venivano eletti dai *clavari*, precisamente coll'incarico di « *recipere computa et rationes de avere dicti comunis* » (10); erano in nu-

mero di otto e duravano nella carica per la durata di un anno, salvo due di essi che rimanevano ancora per l'anno seguente insieme ai nuovi eletti e si chiamavano *rationatores veteres*, per distinguerli dai precedenti (11). Il massaro nei primi del Trecento è un religioso: nel 1327 è un certo frate Giorgio da Biella, monaco dell'abazia di Staffarda (12); nel 1333 è fra Ogerio, prevosto del convento degli umiliati in

(4) Cfr. *Historiae Patriae Monumenta*, Torino, 1930, *Leges Municipales*, I col. 636, n. 2, e T. ROSSI e F. GABOTTO, *Storia di Torino*, vol. 1, Torino, 1914, pag. 342, n. 3.

(5) Gli *Ordinati* anteriori al 1350 sono i seguenti: 1, 1325; 2, 1327; 3, 1328; 4, 1329; 5, 1333-34; 6, 1335; 7, 1339; 8, 1342; 9, 1343; 10, 1346; 11, 1348-49.

(6) Cfr. in Archivio Comunale Torino, *Inventario Lessona* n. 6276, nella carta di libertà concessa al Comune di Torino da Amedeo VI l'8 ottobre 1380: *Item quod vicarius et iudex qui pro tempore erunt in Taurino singulis tribus mensibus teneantur eligere quatuor ex credendarijs Taurini silicet duos ex nobilibus seu ex hospicijs et duos de populo qui vocentur clavarij.*

(7) Cfr. *Ibidem*: *Et quod mortuo vel sublato vel cassato aliquo vel aliquibus ex credendarijs subrugundo debeat fieri de alijs civibus ipsius civitatis per ipsam credenciam.*

(8) Infatti negli *Ordinati* si alternano le deliberazioni del *consilium majoris credencie* con quelle del *consilium privatum* senza che vi sia nè una duplicità di deliberazioni o comunque un indizio di riparto di competenza. Lo stesso si constata ancora ai tempi di Emanuele Filiberto. Cfr. D. BIZZARRI, *Vita amministrativa torinese ai tempi di Emanuele Filiberto*, estratto Rivista mensile municipale « Torino », 1928, pag. 4 e seg.

(9) Queste notizie sono principalmente tolte dagli atti di nomina dei massari. Cfr. *Ordinati*, n. 2, 1327, fo. 15: *curam bonam et sollicitam habere in exigendis taleis et bonis comunis Taurini*. *Ordinati* n. 18, 1371, fo. 56: *teneatur sub pena tercie partis sui salarij legere aut legi facere in plena credencia omnes rationes que fiet tempore sue massarie et hoc infra octo dies post quam essent scripte. Ita quod teneatur omni edomada visitare pontes Paudi, Durie et alios pontes comunis ac ficum Pellerine et bealeriam comunis... item teneatur pro necessitatibus comunis pro ubi fuerit necesse pro dicto comuni expensis tamen dicti comunis... Ordinati*, n. 17, 1315, fo. 189... *officium dicte massarie bene legaliter et bona fide facere et exercere res bona ac iura dicti comunis summo opere custodire, salvare et augmentare ac de hijs que ad eius manus provenerint rationem reddere.*

(10) Cfr. *Ordinati* n. 4, 1329, fo. 12 ove si dice pure che ciò deve farsi dai *rationatores* « *ut est consuetudo juxta formam capituli dicte civitatis* ».

(11) Cfr. negli *Ordinati* alle nomine dei *rationatores*, per es., n. 4, 1329, fo. 12; n. 5, 1333-34, fo. 2; n. 6, 1335, fo. 47 ecc.

(12) Cfr. in *Ordinati*, n. 2, 1327, fo. 13 ove si provvede alla nomina per parte di una commissione eletta dal consiglio della maggior credenza, e fo. 16, in cui è trascritto il giuramento del frate. Lo stipendio è fissato in 3 soldi grossi turonensi moneta di scambio internazionale, e non nella moneta viennese corrente in Torino.